



COMUNE DI MUSSOLENTE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA CASSOLA-MUSSOLENTE

Comune di Mussolente
Comune di Mussolente
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008851/2025 del 29/07/2025
Firmatario: Chiara Perozzo

Il presente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA CASSOLA-MUSSOLENTE è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/04/2025:

la delibera di approvazione è stata pubblicata all'albo on line per 15 giorni consecutivi dal 06/06/2025 al 21/06/2025;

la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il 16/06/2025;

viene disposta la ripubblicazione per 15 giorni ai sensi dell'art. 73 del vigente Statuto Comunale.

Mussolente, 29/07/2025

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Perozzo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Comune di CASSOLA



Comune di MUSSOLENTE



Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale Associata CASSOLA - MUSSOLENTE

Approvato con deliberazione del c.c di Cassola n. del
Approvato con deliberazione del c.c di Mussolente n. del

CAPO I – GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 – Numero delle armi in dotazione

CAPO II – MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 4 – Assegnazione dell'arma
- Art. 5 – Modalità di porto dell'arma
- Art. 6 – Servizi di collegamento e rappresentanza
- Art. 7 – Servizi esplicati fuori ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 8 – Consegna e riconsegna dell'arma
- Art. 9 – Doveri dell'assegnatario
- Art. 10 – Prescrizioni per la sicurezza
- Art. 11 – Caratteristiche del dispositivo delle armi assegnate e non assegnate
- Art. 12 – Istituzione della figura del consegnatario dell'arma

CAPO IV ADDESTRAMENTO

- Art. 13 – Addestramento al tiro

CAPO V ARMA COMUNE AD IMPULSI ELETTRICI

- Art. 14 – Sperimentazione dell'arma ad impulsi elettrici
- Art. 15 – Formazione e addestramento
- Art. 16 – Presupposti per l'utilizzo

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 – Rinvio
- Art. 18 – Entrata in vigore

CAPO I°

GENERALITÀ- NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Disposizioni Generali

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 04 Marzo 1987, n. 145 l'armamento del Corpo di Polizia Locale Associata Cassola Mussoiente per le finalità di cui alla legge 7 Marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento. L'armamento in dotazione agli addetti appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti del Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per difesa personale e per l'impiego legittimato dalla vigente normativa, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9x21 mm., sia per il personale maschile sia per quello femminile.

Per le esigenze operative e di difesa personale, ai sensi dell'art 53 del Codice Penale, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono altresì dotati dei seguenti presidi:

- a) Spray urticante al peperoncino anti aggressione, conformi alla vigente normativa, che per caratteristiche tecniche possedute sia stata riconosciuta la non attitudine a recare offesa alla persona;
- b) Mazzetta di segnalazione che, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, per caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati, previo accertamento del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS), ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 risulti non idonea ad arrecare offesa alla persona.

Il Corpo di Polizia Locale è dotato altresì di sciabola per i servizi di rappresentanza.

Art. 3 Numero delle armi e munizioni in dotazione

Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2, comma I, e delle relative munizioni, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Vicenza, ed è pari al numero degli appartenenti al Corpo con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma come dotazione di riserva. Per il numero complessivo delle munizioni si applicano gli stessi principi previsti al periodo precedente, tenendo conto che la dotazione di munizioni assegnata ad ogni arma è pari a nr. 30 (trenta) cartucce.

Il Sindaco o il Comandante denuncia al locale Comando Stazione Carabinieri, ai sensi dell'art. 38 del T.U.LP.S., le armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale.-

CAPO II°

MODALITÀ' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio di appartenenza il personale del Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, svolge con l'arma in dotazione tutti i servizi esterni in relazione alle funzioni di istituto ed a quelle specifiche attribuite dall'art. 5 della Legge 07 marzo 1986, n. 65.

Gli operatori di Polizia Locale di prima nomina e quelli assunti con procedura di mobilità esterna, nelle more dell'assegnazione dell'arma d'ordinanza, nonché gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali l'arma sia

stata sospesa o revocata, possono svolgere tutti i servizi di istituto previsti dalla L. 07 marzo 1986, n. 65 tranne i servizi di pattuglia e di pronto intervento; tutti i servizi esterni svolti nell'arco temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 07.00.

Tutti i servizi di rappresentanza e di Guardia d'Onore, in occasione di Cerimonie, Feste o Funzioni Pubbliche, devono essere espletati senza l'arma in dotazione. I servizi prestati in abiti borghesi sono svolti con o senza l'arma assegnata su disposizione del Comandante del Corpo.

Art. 5 Assegnazione dell'arma

L'arma dotata di due caricatori e delle relative munizioni (15 per caricatore per un totale di 30 munizioni), è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti del Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'assegnazione dell'arma viene disposta previo accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, da effettuarsi a cura del medico competente che, se del caso, può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari o di professionisti esterni. Lo stesso accertamento potrà essere effettuato con l'insorgere di eventuali problematiche di carattere psico-fisico ed attitudinale emerse ed accertate da medico competente, eventualmente su proposta del Comandante del Corpo.

Oltre all'accertamento di cui al comma precedente, la prima assegnazione dell'arma viene disposta previo superamento di un corso di corretto maneggio ed uso delle armi da effettuarsi presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale.

Del provvedimento di assegnazione e del numero di matricola dell'arma assegnata viene fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento.

Art. 6 Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma assegnata, con caricatore pieno, innestato e senza colpo in canna, deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, corredato eventualmente ad un caricatore di riserva corredato di 15 colpi.
2. Per i servizi prestati in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.
3. Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate ed inoltre non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati al di fuori del territorio di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli appartenenti del Corpo di Polizia Locale, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima anche al di fuori del territorio di competenza, per compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8 Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia prestato con l'arma in dotazione.

Nei casi di cui al comma precedente, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente il numero degli addetti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio di appartenenza, il tipo di servizio in cui saranno impiegati e la durata presumibile della missione. In seguito a flagranza di illecito il porto dell'arma è

consentito al di fuori del territorio di appartenenza nei casi di flagranza dell'illecito, allorché la consumazione dello stesso abbia avuto inizio nel territorio di competenza.

CAPO III°

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10 Prelevamento e versamento dell'arma

A seguito del provvedimento di assegnazione l'arma ed il relativo munizionamento sono consegnati all'assegnatario dal consegnatario, il quale provvede all'annotazione sul registro all'uopo predisposto.

L'assegnazione dell'arma deve essere revocata o sospesa con provvedimento del Sindaco e conseguentemente l'arma ed il relativo munizionamento devono essere consegnati al consegnatario o ai sub-consegnatari nelle seguenti ipotesi:

quando siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;

quando viene meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro;

in tutti gli altri casi, non previsti nei punti precedenti, in cui la revoca o la sospensione sia disposta con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 11 Doveri dell'assegnatario

L'assegnatario dell'arma deve:

verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;

custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione ordinaria e la sua pulizia;

segnalare immediatamente al consegnatario o ai sub-consegnatari ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;

applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;

fare immediata denuncia in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma di parte di essa e delle munizioni alla locale Stazione Carabinieri consegnando copia della denuncia vidimata al Comando di appartenenza;

segnalare al Comando di appartenenza la modifica dell'indirizzo di residenza da annotarsi sul libretto di tiro e sul decreto di assegnazione. L'assegnatario dell'arma deve altresì:

astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;

mantenere l'arma priva di proiettile nella camera di scoppio fintante la situazione operativa non lo richieda, evitando di tenere armi cariche negli uffici;

se custodita nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato),

comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, dei minori, degli incapaci e dei tossicodipendenti;

non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;

astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio o nei cassetti delle scrivanie;

attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;

astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori simili.

In tutti i casi di utilizzo in servizio e per qualsiasi motivo dell'arma, è fatto obbligo di inoltrare immediatamente rapporto scritto al Comandante, specificando il motivo dell'uso ed il numero dei colpi sparati.

Art. 11 bis Prescrizioni per la sicurezza

1. Le armi devono essere prelevate e versate in armeria sempre scariche, prive cioè di proiettile nella camera di scoppio.

2. Le armi vanno scaricate in luogo isolato.

3. La pulizia delle armi deve avvenire in luogo appropriato e isolato senza presenza di altre persone.

4. Ai fini della sicurezza è necessario che l'assegnatario e il consegnatario considerino l'arma sempre carica fino a quando non abbiano personalmente e visivamente verificato che essa sia scarica.

5. Nel maneggiare l'arma al momento del versamento e del prelevamento dall'armeria l'assegnatario deve tenere sempre il dito fuori dal grilletto.

6. All'interno dell'armeria, nel locale antistante, nel luogo isolato predisposto per lo scarico delle armi e nel luogo destinato alla pulizia delle armi devono essere affisse, in modo ben visibile e facilmente leggibile, le prescrizioni di sicurezza contenute nei commi precedenti ed ogni altra ritenuta opportuna dal Comandante.

7. Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite periodicamente, comunque, ogni qualvolta presentino anomalie o s'ano sottoposte ad immersione, gelo o a particolari fonti di calore.

8. Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramenti, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento; in caso contrario devono essere smaltite nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 12 Custodia delle armi non assegnate e di riserva

Le armi non assegnate, quelle di riserva e le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono custodite in apposito armadio metallico corazzato, collocati presso il locale armeria del Comando adeguatamente protetto. La porta d'ingresso, gli armadi blindati per la custodia delle armi e quelli per la custodia delle munizioni collocati all'interno del locale armeria sono allarmati con sistema di allarme indipendente al resto dei locali del Comando di Polizia Locale.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Comandante del Corpo ed in caso di sua assenza o di impedimento dai sub consegnatari nominati con provvedimento del Comandante.

Art. 13 Doveri del consegnatario e dei sub-consegnatari delle armi

Delle armi assegnate ma per qualsivoglia motivo restituite, delle armi sospese e revocate e delle armi di riserva, oltre che del relativo munizionamento, il consegnatario cura con la massima diligenza la custodia e la tenuta dei registri.

Il Consegnatario curano con la massima diligenza la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria; la custodia, la conservazione e la tenuta dei registri e della documentazione relativi all'armeria a cui è preposto; la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso all'armeria a cui è preposto nonché le relative chiavi degli armadi blindati in cui sono conservate le armi e le munizioni; la effettuazione dei controlli periodici; la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

CAPO IV°

ADDESTRAMENTO

Art. 14 Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, assegnatari dell'arma in via continuativa, effettuano ogni anno almeno due corsi di addestramento al tiro statico presso un poligono abilitato. Inoltre il Comandante del Corpo può decidere di sottoporre solo un'aliquota determinata del personale del Corpo ad un corso di tiro operativo da effettuarsi in un poligono istituito a norma di legge.

Qualora il poligono di tiro non abbia sede nel territorio di competenza, il personale del Corpo di Polizia Locale munito della tessera di riconoscimento, comandato ad effettuare le esercitazioni di tiro mediante disposizione di servizio, è autorizzato a portare l'arma assegnata nel/i giorno/i stabilito/i, fino alla sede del poligono e viceversa.

CAPO V°

ARMA COMUNE AD IMPULSI ELETTRICI

Art. 15 Sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici

In applicazioni delle previsioni dell'art. 19, comma 3 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il Corpo di Polizia Locale Associata Cassola Mussolente è autorizzato a dotare in via sperimentale due operatori al massimo per turno di servizio, aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, un arma ad impulsi elettrici.

Le armi ad impulsi elettrici costituiscono al termine del periodo di sperimentazione di sei mesi previa deliberazione della Giunta Municipale, dotazione di reparto.

La sperimentazione avrà inizio a conclusione del percorso formativo del personale interessato e sarà comunicato formalmente ai Sindaci e al Prefetto.

La sperimentazione avrà luogo secondo le linee contenute nella deliberazione di approvazione del presente regolamento, nonché secondo ogni altra indicazione derivante dall'accordo sancito in Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.lgs 28 agosto 1997 n. 281.-

Il personale individuato per l'assegnazione dell'arma comune ad impulsi elettrici è avviato ad adeguato addestramento da parte di istruttori specificamente abilitati sul corretto utilizzo dello strumento e sulle conseguenze alle persone derivanti dall'eventuale impiego. Ogni qualvolta l'arma viene presa per svolgere attività esterna, il personale della Polizia Locale dovrà compilare su apposito registro la presa in carico e lo scarico.

Il Comando programma per ogni operatore abilitato all'utilizzo delle armi comuni ad impulso elettrico, almeno una seduta di addestramento ogni anno.

Art. 16 Presupposti per l'utilizzo

L'arma comune ad impulso elettrico, secondo la qualificazione giuridica sulla vigente normativa in materia di armi è un'arma propria che fa uso di impulsi elettrici.

Nel pieno rispetto del principio di proporzionalità all'offesa e difesa, considerate le sue caratteristiche tecniche, il dispositivo inabilitante in questione va utilizzato esclusivamente per fronteggiare una minaccia o una condotta violenta rivolta all'operatore di polizia o verso terzi, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, per facilitare il controllo di un soggetto neutralizzandone la minaccia.

Tuttavia, l'uso del suddetto non potrà mai sostituirsi al buon senso e ad una comunicazione efficace da parte degli operatori. Infatti, tra le potenzialità del dispositivo vi è proprio quella di scoraggiare comportamenti aggressivi e violenti semplicemente estraendo e indirizzando l'arma e i puntatori verso il soggetto.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge 07 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 e della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i., nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, così come modificato, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e viene comunicato al Prefetto di Vicenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 04 marzo 1987, n. 145.